

# NEWS 03#2019

## 1. **PROROGA AL 30.04.2019 DELLO SPESOMETRO / SPSESOMETRO ESTERO**

E' stato annunciato il differimento al 30.04.2019 del termine di presentazione dello spesometro relativo al secondo semestre 2018; della comunicazione relativa a gennaio 2019 dei dati delle fatture emesse / ricevute a/da soggetti esteri.

Rimangono invariati i termini di presentazione del modello INTRA relativo al mese di gennaio entro il 25.02.2019; e della comunicazione liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018 entro il 28.02.2019.

## 2. **FATTURE RICEVUTE**

Per quanto attiene le fatture di acquisto, l'art. 14 del Decreto collegato (DL 119/2018) ha introdotto una rilevante novità relativa al momento in cui può operare la detrazione dell'IVA sugli acquisti, prevedendo che:

- La detrazione può essere effettuata per le fatture di acquisto ricevute (ed annotate) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In riferimento alla liquidazione relativa al mese di febbraio 2019, da effettuarsi entro il prossimo 18 marzo, si potrà detrarre l'IVA a credito relativa alle fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 marzo.

FATTURE	ESIGIBILITA'	RICEZIONE	REGISTRAZIONE	DETRAZIONE IVA
PASSIVE	Febbraio 2019	Entro il 15 marzo	Entro il 15 marzo	Febbraio 2019
	Febbraio 2019	17 marzo	17 marzo	Marzo 2019

## 3. **FATTURE ELETTRONICHE – REVERSE CHARGE ED ESTEROMETRO**

In presenza di prestazioni di servizi territoriali in Italia da soggetti passivi residenti in paesi UE o extraUE, per soggetto passivo italiano, ricorre l'obbligo di effettuare il reverse charge e di compilare l'esterometro.

In relazione al reverse charge, si conferma la procedura consigliata da Assosoftware, e cioè di procedere come per il passato:

- Si procede ad emettere autofattura (conservata quale documento "cartaceo"), con l'indicazione dell'IVA (mentre ciò risulta obbligatorio per le fatture extraUE, per quelle UE si deve certamente ritenere valida la procedura della "integrazione" della fattura UE; comunque nella sostanza nulla cambia)
- Ci si limita ad annotare tra gli acquisti e tra le vendite, senza alcuno invio allo SDI

Quest'ultima trasmissione risulta possibile (facoltà) al solo fine di mandare in conservazione sostitutiva (tramite la propria softwarehouse o tramite stipula della convenzione con lo SDI) il documento; anche in questo senso sono stati chiari i documenti di prassi. Al contrario nulla è stato chiarito dall'Agenzia per quanto attiene l'invio dell'esterometro.

A tal fine va notato che:

- Mentre per le operazioni attive è sempre possibile emettere fattura elettronica;
- Per le operazioni passive una procedura analoga non è mai stata avallata dall'Agenzia; pertanto si ritiene, in via cautelativa, che attualmente l'eventuale autofattura xml emessa inviata allo SDI non costituisca esimente da indicazione nell'esterometro.

E' evidente che i dati da indicare nell'esterometro saranno quelli della fattura estera indipendentemente da come si sia proceduto ad effettuare il reverse charge.

#### 4. **ROTTAMAZIONE – TER**

La "rottamazione – ter" interessa i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

La definizione agevolata può riguardare i "singoli carichi" relativi a:

- qualsiasi imposta (IRES, IVA, addizionali, canoni RAI, ecc.)
- contributi INPS e premi INAIL

Non rientrano nella definizione le entrate (es. quelle locali, come Imu, Tarsu, ecc.) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai soggetti iscritti all'albo dell'art. 53, D.Lgs. 446/1997.

Ai fini della definizione il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersene presentando l'istanza **entro il 30.04.2019** con l'apposito mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D;
- effettuare il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione entro il 31.07.2019 o in un numero massimo di 18 rate consecutive. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 01.08.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 10%	Entro il 31.07.2019
Seconda rata pari al 10%	Entro il 30.11.2019
16 rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)

L'Agente della riscossione, entro il 30.06.2019, comunica al debitore l'accoglimento della domanda e quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse ovvero l'eventuale diniego della stessa.

#### 5. **SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL 148/2017**

Pagamento delle rate entro il 07.12.2018

- In un'unica soluzione entro il 31.07.2019
- In 10 rate consecutive di pari importo

10 rate di pari importo	A decorrere dal 2019: entro il 31.07 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)
-------------------------	---

L'ammissione alla "rottamazione ter" è automatica e pertanto non è richiesta la presentazione del mod. DA-2018.

## 6. **MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE ENTRO IL 07.12.2018**

La “rottamazione-ter” è stata estesa anche ai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL 148/2017 e che non hanno pagato, entro il 07.12.2018, le somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in un’unica soluzione entro il 31.07.2019 o in un numero massimo di 10 rate di pari importo, sulle quali sono dovuti, dall’01.08.2019, gli interessi nella misura del 0,3% annuo.

Prima rata	Entro il 31.07.2019
Seconda rata	Entro il 30.11.2019
8 rate successive	Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 (2020 e 2021)

Di fatto il pagamento va effettuato in un massimo di 3 anni.

Al fine di accedere alla “rottamazione-ter” è necessario presentare il mod. DA-2018 entro il 30.04.2019.

## 7. **ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO**

A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica la Finanziaria 2019 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte / contributi.

In caso di impossibilità di estinguere il debito con tale modalità per mancanza dei requisiti previsti (valore ISEE pari o superiore a € 20.000) ovvero qualora la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi, i debiti delle persone fisiche sono automaticamente inclusi nella “rottamazione-ter” se rientrano tra quelli definibili tramite tale definizione.

L’inclusione nella “rottamazione-ter”, come evidenziato nelle istruzioni al mod. SA-ST da presentare ai fini del saldo / stralcio, si realizza anche in caso di mancata compilazione della casella relativa all’attestazione del valore ISEE.

In tali casi le somme dovute ai fini della “rottamazione-ter” sono ripartite in 17 rate.

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno

## 8. **MOD. DA-2018**

Al fine di manifestare la volontà di adesione alla “rottamazione-ter” il contribuente interessato deve, nei casi previsti, presentare all’Agente della riscossione, entro il 30.4.2019, l’apposito mod. DA-2018.

Il modello va presentato con una delle seguenti modalità alternative:

- Direttamente allo sportello;
- Tramite PEC;
- Utilizzando l’applicazione “Fai D.A te”. In tal caso è possibile compilare il form online oppure accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate.

La presentazione può essere delegata, compilando l’apposito modulo, allegando copia del documento d’identità del delegante/delegato.

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 e quelli esclusi, è possibile richiedere il **Prospetto informativo tramite l'apposito form online**, allegando sempre la documentazione prevista per il riconoscimento, o scaricarlo direttamente entrando in "area riservata".

Pertanto la "rottamazione-ter" richiede il versamento delle somme dovute entro le specifiche scadenze previste, differenziate a seconda delle diverse fattispecie rientranti nella definizione.

La presentazione dell'apposito mod. DA-2018. Tale adempimento non è necessario in alcuni specifici casi (es. soggetti che hanno aderito alla "rottamazione-bis").

**N.B.** Con la presente Vi informiamo che lo Studio può, a seguito di Vostro incarico, effettuare le opportune verifiche presso l'Agenzia della Riscossione per tutti quei clienti che hanno concesso autorizzazione ad entrare nella propria area riservata del sito di Agenzia della Riscossione.

Considerati i vantaggi che si possono ottenere presentando le opportune domande, consigliamo una riflessione onde conoscere puntualmente la propria posizione relativa a somme arretrate dal 2000 al 2017 nei confronti del fisco ed iscritte a ruolo.

In caso di Vostra richiesta in merito, lo Studio predisporrà un documento riassuntivo, gli importi da saldare e le scadenze previste.

Il costo sarà determinato in funzione delle ore prestate – Costo orario € 90,00.

## **9. PRIVACY**

Ricordo che sul sito dello Studio è stata postata, nel mese di Novembre 2018, una relazione sintetica relativa agli obblighi imposti dalla normativa privacy.

Coloro che fossero interessati, possono fissare un appuntamento per affrontare la problematica sopra richiamata.

Si specifica che il periodo di prova concesso dal Garante della Privacy sta per esaurirsi.